



COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

Sessione seduta di convocazione.

L'anno MILLENOVECENTONOVANTUNO (1991) addì DODICI (12)
del mese GIUGNO (06), alle ore 20.00, nella Residenza comunale,
a seguito dell'invito scritto recapitato ai singoli consiglieri nei modi e termini di legge, pubblicato all'Albo
del Comune, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono Presenti:

TOSETTO PIETRO	PAVIN GIANCARLO
PIEROBON FULVIO	PAROLIN GIOVANNI PAOLO
ZANETTI CLAUDIO	BROTTO ORIANO
CUSINATO TARCISIO	MAGRIN LUCIANA
D'AMATO GILBERTO	GIOPP PAOLO
ANDREATTA SONIA	DAL ZUFFO ROBERTO
BAGGIO FRANCO	OLIVO ADONE
CAMPAGNARO GIULIO	PIERESSA MASSIMO
BERNARDI ORNELLA	SILVESTRI VANIA
MARCHIORELLLO GIOVANNI	SEGNA RENATO
CERVELLIN CLAUDIO	GALLIO GIUSEPPE

Sono Assenti Giustificati:

LINGUANOTTO SERGIO

Sono Assenti:

MARCELLAN FLAVIA	NICHELE CELESTINO
BAGGIO ROBERTO	ZORDANAZZO FERDINANDO
ANZILIERO RODOLFO	BROTTO GIOVANNI LUCIANO
FAVARO ATTILIO	

Presenti n. 22 assenti giustificati n. 1 assenti ingiustificati n. 7

Funge da segretario il Sig. MARZIANO DR. GABRIELE

Il Sig. GIOPP PAOLO

, assunta la presidenza e
accertato il numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e
chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

MAGRIN LUCIANA
BERNARDI ORNELLA

CAMPAGNARO GIULIO

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI.-

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI.-

IL CONSIGLIO COMUNALE:

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che dispone: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

VISTO il regolamento costituito da 29 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione perché ne formi parte integrante e sostanziale:

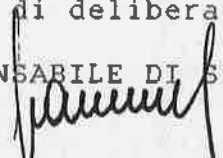
D E L I B E R A

- 1) di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti;
- 2) di dare atto che il regolamento è costituito da n. 29 articoli ed è allegato alla presente deliberazione perché ne formi parte integrante e sostanziale.

PARERI DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990. N. 142

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO



Si esprime parere di legittimità in ordine a quanto suesposto.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il Presidente pone ai voti per alzata di mano l'art. 1 del regolamento in oggetto, nel testo allegato alla presente deliberazione perché ne sia parte integrante e sostanziale. La votazione ha il seguente risultato:

Lucini

COMUNE DI CITTADELLA

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti.

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

APPROVATO DCC 28 DEL 12.06.1991

INDICE

P R E M E S S A

CAPO I

INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE - DESTINATARI - SETTORI DI INTERVENTO.

ART. 1 INDIVIDUAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI	pag. 1
ART. 2 DESTINATARI	pag. 1
ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO	pag. 2

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ISTITUTO DEL PATROCINIO

ART. 4 ISTANZE PER CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ...	pag. 3
ART. 5 CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA	pag. 3
ART. 6 CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI	pag. 4
ART. 7 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'	pag. 5
ART. 8 CONCESSIONE PATROCINIO	pag. 5

CAPO III

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIONE	pag. 6
ART. 10 MINIMO VITALE	pag. 6
ART. 11 CONTRIBUTI A SPECIFICA DESTINAZIONE	pag. 7
ART. 12 ASSUNZIONE DI RETTE DI RICOVERO	pag. 8
ART. 13 ISTANZE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ...	pag. 8
ART. 14 SOGGIORNI CLIMATICI	pag. 9

CAPO IV

ASSISTENZA SCOLASTICA USO LOCALI SCOLASTICI

ART. 15 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE	pag. 10
ART. 16 CONTRIBUTI AGLI ALUNNI	pag. 10

ART. 17 CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI pag.10

ART. 18 CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI pag.11

CAPO V

ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE

UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI pag.12

ART. 20 ISTANZE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ... pag.12

CAPO VI

SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE

TUTELA VALORI AMBIENTALI

ART. 21 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO pag.13

ART. 22 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE pag.13

ART. 23 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTELA DELL'AMBIENTE pag.14

ART. 24 SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE CULTURALI, AMBIENTALI E DI SVILUPPO ECONOMICO pag.14

CAPO VII

SOVVENZIONI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

ART. 25 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI pag.16

ART. 26 CONTRIBUTI PER OPERE SU EDIFICI APERTI AL CULTO pag.16

ART. 27 SPESE DI RAPPRESENTANZA pag.16

ART. 28 CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI pag.16

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI pag.17

PREMESSA

Il Comune di Cittadella nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, con il presente regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO I

INDIVIDUAZIONE - DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE -
DESTINATARI - SETTORI DI INTERVENTO.

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- 1) Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro. Altri vantaggi economici potranno essere concessi attraverso:
 - a) l'anticipazione di somme di denaro a favore di Associazioni e di cittadini in situazione di contingente e comprovata necessità;
 - b) la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale dipendente;
 - c) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
 - d) altre sovvenzioni quali buoni di fornitura generi di prima necessità e simili.
- 2) Le provvidenze dovranno essere determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle disponibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati a' sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2

DESTINATARI

- 1) Potranno essere destinatari della provvidenze di cui all'art. 1:
 - a) le persone fisiche;
 - b) gli enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune operando senza scopo di lucro;
 - c) Gli enti pubblici.
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici potrà essere di-

sposta a sostegno di specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane colpite da eventi eccezionali.

ART. 3

SETTORI DI INTERVENTO

- 1) I settori per i quali il Comune potrà effettuare la concessione di provvidenze e benefici economici in linea generale sono così individuate:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Assistenza scolastica;
 - c) Attività sportive e ricreative;
 - d) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - e) Cultura ed informazione;
 - f) Sviluppo economico;
 - g) Tutela dei valori ambientali;
 - h) difesa dei diritti degli animali;
 - i) diversi.

CAPO II
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ISTITUTO DEL PATROCINIO

ART. 4

ISTANZE PER CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PERSONE FISICHE

- 1) La persona fisica richiedente la concessione di un contributo dovrà presentare apposita istanza indicante le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata idonea documentazione atta a comprovare:
 - le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere (programma e preventivo di spesa);
 - i redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene;
 - la descrizione dei beni immobili propri e del nucleo familiare cui appartiene;
 - eventuali contributi finanziari erogati da altri soggetti pubblici o privati con la precisazione dell'importo e l'indicazione di soggetti che ne hanno assicurato la concessione;

Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato.

- 2) Il provvedimento di concessione del contributo potrà disporre la liquidazione di acconti non superiori comunque al 50% del contributo stesso da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.
- 3) L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuata previa presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione a consuntivo.

ART. 5 *MODIFICATO DCS 43/1984*

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

- 1) Gli enti e le associazioni o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno della attività ordinaria annuale, dovranno presentare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:
 - denominazione e sede dell'ente o associazione;
 - estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
 - scopi sociali;
 - indicazione della persona legittimata a quietanzare;
 - numero dei soci ed associati;

-) programma annuale delle attività e relativo bilancio di previsione;
-) rendiconto dell'attività svolta.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

- 2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 agosto di ogni anno.

REPARTITO DEL 40/2014

luglio 31 GENNAIO

ART. 6

CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI

- 1) Gli enti e le associazioni o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno di singole manifestazioni straordinarie, dovranno presentare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:

- denominazione e sede dell'ente o associazione;
- estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
- il programma dettagliato dell'iniziativa con il relativo preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate previste;
- indicazione della persona legittimata a quietanzare;
- impegno a far risultare, dai mezzi di promozione pubblicitaria della manifestazione, la concessione del patrocinio e/o del contributo comunale.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

- 2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di norma almeno 60 giorni prima della data stabilita per la manifestazione e l'esito della domanda verrà comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- 3) Il provvedimento di concessione del contributo potrà disporre la liquidazione di un acconto non superiore comunque al 50% del contributo stesso da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.
- 4) L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuato dal Comune previa presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione a consuntivo.

ART. 7

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità relativa all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari e patrocinio.
Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari potrà sospendere l'erogazione dei contributi e, a seguito di opportuni accertamenti, deliberarne anche la revoca.

ART. 8

CONCESSIONE PATROCINIO

- 1) Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e potrà essere concesso formalmente dal Sindaco sentita la Giunta Comunale;
- 2) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, tranne l'esenzione dalla tassa sulla pubblicità nei limiti di quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639;
- 3) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa;

CAPO III

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 9

REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1) Per l'ammissione ai servizi di assistenza e sicurezza sociale è necessario:
 - che il richiedente sia residente nel Comune di Città della e/o vi abbia acquisito il domicilio di soccorso;
 - che i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
 - che non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.
- 2) Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrarsi a sue spese, si impegna per sé ed eredi a rimborsare al Comune la somma da questo erogata in caso di cessione dell'immobile;

ART. 10

MINIMO VITALE

- 1) Il contributo minimo vitale potrà essere erogato per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona.
- 2) La misura del minimo vitale sarà prestabilita annualmente dal competente Servizio Sociale, applicando i parametri sottospecificati.

Il contributo minimo vitale è composto:

 - a) - da una quota base corrispondente alla pensione minima per lavoratori erogata dall'I.N.P.S (INPS/VO) inclusa la tredicesima mensilità;
 - b) - da una quota aggiuntiva, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, determinata nell'importo previsto dalla legge 13.5.1988, n.153 e sue eventuali modificazioni, in materia di assegno per il nucleo familiare;
 - c) - da una ulteriore quota aggiuntiva in relazione alle seguenti spese:
 - affitto: il 50% del canone, depurato di una franchigia mensile, corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da una sola persona;
 - riscaldamento:

- * per una persona sola: contributo mensile per i quattro mesi (dicembre-gennaio-febbraio-marzo) corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da due persone;
- * per nuclei composti da più persone: viene aggiunta una ulteriore quota corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da una persona;

- 3) Per la determinazione del reddito della famiglia saranno considerati tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (stipendi, assegni, indennità, pensioni di qualsiasi genere comprese quelle di guerra e di infortunio, rendite, ecc.), dedotte le rette a carico della famiglia per componenti istituzionalizzati.

ART. 11

CONTRIBUTI A SPECIFICA DESTINAZIONE

- 1) Potranno essere concessi contributi ordinari e straordinari-una tantum, per le seguenti finalità:
- a) - cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
 - b) - custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
 - c) - affidamento eterofamiliare di minori;
 - d) - trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni per portatori di handicap;
 - e) - opere di adeguamento igienico degli alloggi o di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) - onoranze funebri con esclusione dei servizi speciali;
 - g) - acquisto di protesi;
 - h) - pagamento di tickets sanitari;
 - i) - altre necessità straordinarie, da comprovare con idonea documentazione.
- 2) Al fine di determinare la misura dei contributi di cui al primo comma si terrà conto dei seguenti criteri:
- se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura massima del contributo potrà essere pari alla spesa da sostenere;
 - se il reddito familiare è superiore al minimo vitale, la misura massima del contributo potrà essere pari alla differenza fra la spesa da sostenere ed il reddito mensile eccedente l'importo del minimo vitale ad eccezione dei casi previsti al primo comma, lett. b) e c) del presente articolo;
 - il contributo continuativo potrà essere concesso annualmente.

ART. 12

ASSUNZIONE DI RETTE DI RICOVERO

- 1) Il mantenimento di inabili, anziani e minori in istituto, offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente, la possibilità di essere ospitate in istituto ed ai minori con difficoltà accertate di permanenza nella famiglia di origine o altro, la possibilità di convitto o semiconvitto in istituto.
- 2) Il Comune potrà provvedere al pagamento della retta di ciascun avente diritto dedotti:
 - l'importo dei contributi concessi dalla Regione o da altri enti;
 - la quota assunta dagli obbligati agli alimenti;
 - l'importo dei redditi complessivi del ricoverato dedotta una quota per piccole spese personali in misura corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da due persone.

ART. 13

ISTANZE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) Per accedere alle provvidenze di cui agli artt. 10, 11 e 12, gli interessati dovranno presentare apposita istanza allegando una dichiarazione redatta su apposito stampato debitamente sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 15/68.
Il Comune può di volta in volta chiedere i documenti che ritenga utili ai fini istruttori ed effettuare accertamenti anche tramite l'Assistente Sociale e il Comando Vigili Urbani. Gli accertamenti potranno riguardare:
 - a) - ricerche anche ipocatastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente
 - b) - ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, U.L.S.S., ecc.);
 - c) - accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.
- 2) All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile del competente settore.
- 3) La pratica dovrà essere corredata da una relazione tecnica dell'Assistente Sociale indicante lo stato di necessità e di indigenza.
L'esito della domanda verrà comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 14

SOGGIORNI CLIMATICI

- 1) Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi) durante il periodo primavera-estate-autunno.
- 2) Il servizio suddetto potrà essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.
- 3) Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi, nei quali dovranno essere chiaramente indicati le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
- 4) L'Amministrazione comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e che rientrino nelle condizioni di assistibilità.
- 5) L'organizzazione e l'attuazione dei soggiorni potranno essere affidate anche all'U.L.S.S.
- 6) Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria con precedenza per le persone con il reddito più basso, senza figli e, a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

CAPO IV

ASSISTENZA SCOLASTICA USO LOCALI SCOLASTICI

ART. 15

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE

- 1) A tutti i bambini del Comune di Cittadella viene assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne statali e autonome del territorio salvaguardando la libera scelta delle famiglie e garantendo un trattamento omogeneo agli utenti;
- 2) Il Comune di Cittadella nel riconoscere alle scuole materne autonome il ruolo di pubblico servizio, regola con apposita convenzione i rapporti scuole-comune e in particolare definisce i criteri e le modalità delle sovvenzioni.

ART. 16

CONTRIBUTI AGLI ALUNNI

- 1) Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi per gli studenti in disagiate condizioni economiche, il Comune concede contributi per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, alle famiglie che presentino istanza entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 2) I contributi vengono elargiti annualmente dalla Giunta comunale, applicando i criteri previsti dall'art. 11 per la concessione di contributi a specifica destinazione, aumentando la misura del reddito minimo vitale aumentato del 50% per ogni figlio studente solo nei casi per reddito da lavoro dipendente;
- 3) Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari come previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616 in materia di assistenza scolastica.

ART. 17

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO
E L'ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI

- 1) Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole materne, elementari e medie statali in base ai programmi di attività o per particolari necessità e tenendo conto delle direttive della circolare n. 292 prot. n. 9203/174/SR del 10.10.1980 del Ministero della

P.I. e della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione -civile - divisione Enti Locali prot. n. 15100/137/5 del 21.5.1980, e del numero degli alunni e delle classi, nonché delle Direzioni Didattiche e delle Segreterie esistenti nel Comune.

ART. 18

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI

- 1) Il Comune potrà concedere l'uso ad enti, comitati ed associazioni l'uso temporaneo dei propri locali scolastici nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Scolastico Provinciale e previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto.
La Giunta Comunale adotterà un apposito atto autorizzativo.

CAPO V

ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE

UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Il Comune riconosce l'attività sportiva quale servizio sociale e garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'utilizzazione degli impianti sportivi secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento.
A tal fine il Comune potrà concedere, mediante apposita convenzione, l'affidamento della gestione di singoli impianti sportivi, ad enti privati ed associazioni sportive;
- 2) Il Comune interviene con contributi annuali a sostegno delle associazioni o gruppi che promuovono e sviluppano le attività sportive dilettantistiche, amatoriali, psico-fisico-motorie e ricreative del tempo libero a favore dei cittadini residenti nel Comune.
- 3) Il Comune potrà stipulare una convenzione con il proprietario di impianti sportivi non comunali per l'utilizzo degli stessi da parte dei giovani e delle associazioni di Cittadella, prevedendo l'erogazione di contributi o di un concorso, fino ad un massimo del 50% della tariffa di accesso o, in mancanza della tariffa, sino al 50% delle spese di manutenzione ordinaria, tenendo conto anche dei proventi percepiti.

ART. 20

ISTANZE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Le domande di concessione di contributo dovranno essere presentate con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, precisando altresì quanto segue:
 - 1) la mancanza di scopo di lucro;
 - 2) l'eventuale affiliazione a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
 - 3) il numero degli associati residenti a Cittadella e le fasce di età a favore dei quali è svolta l'attività.

CAPO VI

SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE

TUTELA VALORI AMBIENTALI

ART. 21

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo economico locale, concorrendo, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e analoghe manifestazioni
 - b) all'effettuazione di iniziative e promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali aperte a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) alle manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, finalizzate all'incremento turistico;
 - d) alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricreative per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) all'attività delle associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

ART. 22

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo culturale ed educativo della cittadinanza, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) a favore delle attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ivi comprese le scuole materne vigilate;
 - b) a favore delle attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore delle attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuoveranno scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e tra quelli di altre comunità nazionali o straniere;

- e) a favore dei soggetti che organizzeranno nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, commemorative di rilevante interesse per la comunità.

ART. 23

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTELA DELL'AMBIENTE

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali nel territorio, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) a favore delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) per iniziative tendenti a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) per mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 24

SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE CULTURALI, AMBIENTALI E DI SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il Comune potrà concedere i contributi previsti dai precedenti artt. 21, 22 e 23, determinandone la misura in base alla spesa prevista, ai destinatari dell'iniziativa ed al suo rilievo.
- 2) Il Comune potrà dare in comodato, concedere in uso o mettere a disposizione immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative che svolgano attività di notevole rilevanza sociale e culturale.
Una convenzione fisserà la durata dell'uso e stabilirà i rapporti economici, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto.
- 3) Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, potranno essere concessi contributi.
- 4) Il Comune potrà autorizzare l'allacciamento temporaneo delle luminarie installate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

- 5) A favore delle associazioni e dei gruppi la Giunta Comunale può mettere a disposizione gratuita o a condizioni agevolate, per brevi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia di pubblico interesse, compatibilmente con le esigenze dei servizi indispensabili;

CAPO VII

SOVVENZIONI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

ART. 25

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1) Il Comune potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali e locali che perseguano finalità di interesse pubblico proprie degli enti locali.

ART. 26

CONTRIBUTI PER OPERE SU EDIFICI APERTI AL CULTO

- 1) Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi dal Comune per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.

ART. 27

SPESE DI RAPPRESENTANZA

- 1) Il Comune potrà assumere spese di rappresentanza relative a:
 - a) doni od omaggi di modesta entità, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) premi per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio socialmente rilevante.

ART. 28

CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

- 1) Potranno essere concessi contributi sulla base di convenzioni per l'utilizzo pubblico di strutture non comunali, qualora svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del comune. La convenzione dovrà determinare le reciproche obbligazioni ed in particolare la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed all'entità dei destinatari.

CAPO VIII**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 29****DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il presente regolamento costituisce norma di indirizzo per l'erogazione di qualsiasi contributo anche non espressamente previsto.
- 2) L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.
- 3) La Giunta Comunale inserisce nella relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo un riepigolo dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento.
- 4) Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e sostituisce i regolamenti comunali vigenti, abrogando ogni altra disposizione in contrasto.

ORIGINALE

32 - VIII 3 N
COMUNE DI CITTADELLA

(PROVINCIA DI PADOVA)

comune
data

ativa

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 43

**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

che
alla
L.R.
della
rezzi

**OGGETTO: MODIFICA "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBU-
ZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI". D.C.C. N.
28 DEL 12.6.1991.**

della
degli
86,
ione,
io e
della

l'anno millenovecentonovantaquattro (1994) addì ventitre
23) del mese di giugno (06) nella residenza comunale
presente il dott. Aldo Luciano in qualità di Commissario
straordinario, nominato con decreto del Presidente della
repubblica del 2 novembre 1993, assistito dal Segretario
generale dott. Gabriele Marziano.-

tivo,
alle

REGIONE VENETO
COMITATO CONTROLLO - SEZ. PADOVA

005319 13LUG94

024001994

OGGETTO: MODIFICA "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI". D.C.C. N. 28 DEL 12.6.1991. LEGGE 241/1990.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:

PREMESSO:

che il Consiglio Comunale con atto n. 28 in data 12.6.1991 (prot. CO.RE.CO. n. 7724) esecutivo, ha approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti", ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

che l'art. 5 del citato Regolamento dispone:

"ART. 5 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) Gli enti e le ASSOCIAZIONI o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno della attività ordinaria annuale, dovranno presentare apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:

- denominazione e sede dell'ente o associazione;
- estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
- scopi sociali;
- indicazione della persona legittimata a quietanzare;
- numero dei soci ed associati;
- programma annuale delle attività e relativo bilancio di previsione;
- rendiconto dell'attività svolta.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 agosto di ogni anno.

che si rende opportuno, per salvaguardare i criteri di assegnazione per il 1994 e le domande in tal senso prodotte, inserire, quale norma transitoria, il seguente 3° comma all'art. 5 predetto:

"Le domande di contributo per il 1995 devono essere presentate entro il 31.7.1994 con le modalità di cui al 1° comma", mentre quelle per l'anno 1994 dovranno pervenire entro il 31.8.1994. Il Dirigente del 2° Settore provvederà ad informare le associazioni di quanto sopra indicato.

omune
data

ativa

che
alla
L.R.
della
rezzi

della
degli
86,
ione,
io e
della

tivo,
alle

che è opportuno meglio precisare il contenuto del sopra riportato art. 5 per evitare interpretazioni difformi modificandone il testo come segue:

"ART. 5 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) Gli enti e le ASSOCIAZIONI o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno della attività ordinaria annuale, dovranno presentare entro il mese di luglio di ciascun anno apposita istanza di contributo per l'anno successivo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:

- denominazione e sede dell'ente o associazione;
- estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;

- scopi sociali;
- indicazione della persona legittimata a quietanzare;
- numero dei soci ed associati;
- programma annuale delle attività e relativo bilancio di previsione per l'anno successivo;
- rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente.
Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 luglio di ogni anno.

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 5 del "Regolamento per la concessione di sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti" adottato, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 12.6.1991 (prot. CO.RE.CO. n. 7724), esecutiva, come segue:

"ART. 5 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

1) Gli enti e le ASSOCIAZIONI o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno della attività ordinaria annuale, dovranno presentare entro il mese di luglio di ciascun anno apposita istanza di contributo per l'anno successivo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:

- denominazione e sede dell'ente o associazione;

omune
data

ativa

che
alla
L.R.
della
rezzi

della
degli
86,
ione,
io e
della

tivo,
alle

- pag. 3 (D.C.S. n. **43** - del **23** GIU. 1994) -

- estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
- scopi sociali;

- indicazione della persona legittimata a quietanzare;
- numero dei soci ed associati;
- programma annuale delle attività e relativo bilancio di previsione per l'anno successivo;
- rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 luglio di ogni anno;

- 2) di confermare quant'altro contenuto nel predetto Regolamento.

PARERI DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità esclusivamente tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere di legittimità in ordine a quanto suesposto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Commissario Straordinario approva la suindicata proposta di deliberazione.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

omune
data

ativa

che
alla
L.R.
della
rezzi

della
degli
86,
ione,
io e
della

tivo,
alle



PROT. N° 28807

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 1453

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 13/07/94 al 28/07/94.

li, 13/07/94



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione, trasmessa al C.R.C. sezione di Padova, ai sensi dell'art. 45 della legge 142/90, è stata dallo stesso ricevuta il **13 LUG. 1994** con il n. **5319**.
I chiarimenti o gli elementi integrativi sono stati forniti con atto n. _____, ricevuto dall'organo di controllo il _____.

☒ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva oggi.

li, - 3 AGO. 1994 ;



IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Rappi

PROT.n. 31205 La presente deliberazione viene affissa all'Albo di questo
R.P. n. 1610 Comune per ulteriori quindici giorni dal 04/08/94 al 19/08/94



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 40 del 24/11/2014

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **20:30** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PAN GIUSEPPE	Presente	GROSSELLE PAOLA	Presente
BALSAMO MAURIZIO	Presente	POJANA ALCHERIO	Presente
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO	Presente	VALLOTTO SERENELLA	Presente
BERTONCELLO BROTTTO	Presente	PETTENUZZO TOMMASO	Presente
MASSIMO		ZAMBON ADAMO	Presente
SABATINO LUIGI	Presente	RAIMONDO ALBERTO	Assente
DE ROSSI FILIPPO	Presente	PIEROBON MATTEO	Assente
TONIOLO SIMONE	Presente	DE POLI LORIS	Presente
GUARISE MARIO	Presente		
BERNARDI STEFANO	Presente		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni: Pierobon Luca, Bonetto Gilberto, Lago Chiara.

Assume la Presidenza il Sig. Pio Luigino Campagnolo – nella sua qualità di **CONSIGLIERE**, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Dott.ssa Nadia Andreatta.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: De Rossi Filippo, Balsamo Maurizio, Zambon Adamo.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

- con D.C.C. n. 28 del 12.06.1991 è stato approvato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti";
- tale Regolamento all'art. 5 norma le modalità per la richiesta, da parte delle Associazioni, di contributi economici a sostegno dell'attività ordinaria, ponendo come termine per la presentazione delle domande il 31 agosto di ogni anno per il contributo da concedere a sostegno dell'attività ordinaria dell'anno successivo;
- con deliberazione n. 43 del 23.06.1994 il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale ha modificato il termine suddetto, anticipandolo al 31 luglio di ogni anno per la domanda relativa all'anno successivo;
- tra i documenti da allegare alla richiesta di contributo ordinario figurano il bilancio preventivo dell'attività dell'anno successivo, per il quale appunto si presenta la domanda, nonché il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello per il quale si presenta richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- fin dall'adozione del Regolamento è emerso con chiarezza che il termine del 31 luglio, ricadendo in pieno periodo di vacanze estive, viene con estrema difficoltà rispettato dalle Associazioni, composte per lo più da volontari che prestano la loro opera gratuitamente, che raramente godono di una approfondita formazione contabile e che cambiano con la frequenza dettata dalle scadenze dei mandati associativi;
- il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello per il quale si presenta richiesta è un documento impossibile da produrre in quanto, scadendo il termine al 31 luglio, si tratta in realtà dell'anno ancora in corso;

DATO ATTO quindi che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, appare opportuno modificare il Regolamento in oggetto nell'articolo che riguarda la data di scadenza per la presentazione delle domande e che detta modifica interviene su un aspetto formale dell'iter istruttorio;

ACCERTATO che dalle valutazioni fatte appare più logico e proceduralmente corretto individuare nel 31 gennaio di ogni anno la scadenza per la presentazione da parte delle Associazioni delle domande di contributo ordinario per l'anno stesso, in quanto tale termine consente alle Associazioni di produrre tutta la documentazione richiesta dal Regolamento e, contemporaneamente, all'Ente di programmare meglio la distribuzione delle risorse disponibili;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di modificare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente trascritto, il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento in oggetto come di seguito indicato: "La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno";
- 2) di mantenere inalterato quant'altro contenuto nel predetto Regolamento;
- 3) di dare atto che alla luce dell'art. 46, comma 3, dello Statuto, i Regolamenti diventano esecutivi all'esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43 comma 4° del regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10/7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione al Regolamento per la concessione di sovvenzione. Contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti. Modifica art. 5;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

INTRODUCE l'oggetto il Presidente del Consiglio Comunale;

ILLUSTRA l'argomento l'ass. Bonetto;

Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della su indicata proposta di deliberazione, con la seguente votazione resa per alzata di mano e accertata dagli scrutatori

Presenti:	n. 15
Favorevoli:	n. 15
Contrari:	n. --
Astenuti:	n. --

DELIBERA

1. di modificare, per tutto quanto nelle premesse indicato e qui inteso come integralmente trascritto, il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento in oggetto come di seguito indicato:
"La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno";
2. di mantenere inalterato quant'altro contenuto nel predetto Regolamento
3. di dare atto che alla luce dell'art. 47 comma 3, dello Statuto, i regolamenti diventano esecutivi all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II CONSIGLIERE
Pio Luigino Campagnolo

II SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2014 / 1031
SPORT

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 17/11/2014

IL DIRIGENTE
BALLOTTO FLORIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2014 / 1031
SPORT

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere **FAVOREVOLE**

Li, 17/11/2014

IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 24/11/2014

Certificato di Esecutività

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5..

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 03/12/2014, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 13/12/2014.

Cittadella li, 15/12/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANDREATTA NADIA

(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 24/11/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI. MODIFICA ART. 5..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 03/12/2014 al 18/12/2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 20/12/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LIPARINI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)